Pubblicato il 28/12/2018

N. 12577/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04449/2016 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4449 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giulio Calogero, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Michele Mirenghi, Stefano Viti, Romeo Brunetti, con domicilio eletto presso lo studio Assoc.Ne Professionale Lioi, Mirenghi E Viti in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

del decreto cosiddetto"buona scuola": dm n.106 del 23 febbraio 2016 (medie - superiori).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CALOGERO GIULIO il 17\5\2018 :

Orbene, i ricorrenti sono tutti docenti laureati, privi di abilitazione, che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso (su supporto cartaceo, racc. a.r., anziché in via telematica, in ragione di quanto in precedenza precisato), corrispondendo i relativi diritti di segreteria.

Nell'epigrafe del ricorso si è riportato per ciascun istante:

- titolo di studio posseduto;
- anno accademico di conseguimento del titolo;
- classe di concorso per la quale è stata presentata domanda di partecipazione al concorso ed alla quale si ha diritto di accedere, in virtù del titolo di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'allegato A, D.P.R. n. 19/2016 (regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998);.
- Regione per la quale è stato chiesto di partecipare al concorso.

Sennonché, in forza delle clausole del bando di cui sopra gli istanti non possono partecipare alla procedura concorsuale.

L'esclusione dei ricorrenti è, tuttavia, profondamente illegittima e ingiusta ed è stata pertanto impugnata con il ricorso in epigrafe.

Nelle more del giudizio sono state pubblicate le graduatorie del concorso.

Tali graduatorie sono state impugnate con il II e il III atto di motivi aggiunti, ognuna per quanto d'interesse per ciascun ricorrente in ragione della classe di concorso e della regione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione.

Tale impugnazione viene confermata e ribadita con il presente IV atto di motivi aggiunti.

L'impugnazione viene estesa, per mero scrupolo difensivo posto che non necessitano di impugnazione per difetto d'interesse, anche alle graduatorie di merito rettificate per effetto dell'inserimento con riserva dei ricorrenti che, a seguito delle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato (n. 1046/2017 e n. 2052/2017, hanno sostenuto le prove suppletive.

* * *

In tal senso, peraltro, la ricorrente GALLITELLI Annamaria Maddalena ha sostenuto le prove suppletive per le classi di concorso A018 - Filosofia e Scienze umane e A019 – Filosofia e Storia, Regione Basilicata, superandole brillantemente.

Sennonché l'USR Campania, responsabile dello svolgimento della procedura concorsuale per i posti di pertinenza della Regione Basilicata, ha approvato in data 5 marzo 2018 le corrispondenti graduatorie rettificate, senza includervi la ricorrente in parola.

A fronte della richiesta di chiarimenti, la USR della Campania ha rappresentato quanto segue, con comunicazione del 9 aprile 2018:

“USR CAMPANIA – UFFICIO VI

Alla Prof.ssa Gallitelli Annamaria

La S.V. è stata ammessa alle prove con l'ordinanza CdS 1046/2017 così come modificata dall'ordinanza CdS n. 2052/2017 che recita:

"Vista l'istanza depositata il 27 marzo 2017 con cui si richiede l'ammissione alle prove suppletive in favore di tutti gli appellanti indicati nell'epigrafe dell' appello che avevano proposto domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per le classi di concorso per le quali non risultavano attivati percorsi abilitanti ordinari, intendendosi per tali:

1) non solo le classi di concorso A10 - A23 - A53 - A55 -A56 -AB5 -AB24 -B02 - C240 già indicate nella l'ordinanza di questa Sezione n.1046 del 13/03/2017;

2) ma anche le classi di concorso A446 -AA24 -AA25 - AB25 - AB56 -AC24 - AC25 - AD07 -AD08 - AD24 - AD25 - AG56 - AJ55 - AK56 - B16 - B22 - B24 - B25, per le quali non risultano parimenti attivati percorsi abilitanti ordinari;

3) nonché le classi di concorso per le quali più in generale non sono stati attivati percorsi abilitanti ordinari, quali del resto specificati nel diario delle prove suppletive.

Considerato che sussistono allo stato i presupposti per la conferma dell'accoglimento dell'istanza di ammissione con riserva, con le precisazioni indicate in dispositivo, tenuto conto della immediatezza della gravità ed irreparabilità del danno, almeno sino alla data dell'11 maggio 2017 di trattazione in camera di consiglio dell'istanza medesima;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, conferma l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove dei concorsi di cui trattasi anche per le classi indicate in motivazione».

Ritenuto che tale decreto monocratico va condiviso nei suoi contenuti;

Considerato che tale ammissione con riserva – in base ai principi generali sulla tutela cautelare nel processo amministrativo - consente esclusivamente la partecipazione alle prove di esame, mentre si deve intendere preclusa l'assunzione o la stipula di contratti di lavoro fino alla definizione del merito della controversia”

Le CLC A18 e A19, per le quali ha partecipato, non sono nell'elenco del CdS e comunque il dispositivo dice che l'ordinanza è valida solo ai fini dello svolgimento della prova.”.

Orbene, la nota di cui sopra e il presupposto mancato inserimento nelle graduatorie in oggetto sono illegittimi e ingiusti perché in contrasto con il giudicato cautelare di cui alle pronunzie del Consiglio di Stato.

L'amministrazione sostiene in buona sostanza

- che la ricorrente Gallitelli è stata ammessa alle prove con ordinanza Consiglio Di Stato n.1046/2017 cosi come modificata dall'ordinanza Consiglio di Stato n. 2052/2017;

- che le classi di concorso per le quali ha partecipato (A018 e A019) non sarebbero, tuttavia incluse “nell'elenco del Consiglio di Stato e comunque il dispositivo dice

che l'ordinanza è valida solo ai fini dello svolgimento della prova ”.

Sennonché, l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2052/2017 fa espresso riferimento, ai fini dell'ammissione alle prove suppletive, alle classi di concorso quali specificate nel diario delle prove suppletive medesime. Il diario prodotto in giudizio, richiamava espressamente in calce le classi di concorso A18 e A19.

Pertanto, non si possono nutrire dubbi che la Prof.ssa Gallitelli avesse titolo a partecipare, come in effetti ha partecipato, alle prove suppletive in parola.

Quanto alla questione dell'inserimento in graduatoria, va sottolineato come la partecipazione alle prove suppletive comporti de plano l'inserimento, seppure con riserva nelle graduatorie di merito, ancorché tale inserimento, fintantoché non sopraggiunga la sentenza di merito, non sia utile ai fini della stipulazione del contratto di lavoro.

E così si sono comportati tutti gli uffici scolastici regionali.

Patente pertanto è la violazione delle norme e dei principi in materia cautelare, così come l'eccesso di potere sotto il profilo della falsità dei presupposti, dell'omessa istruttoria, della disparità di trattamento e dello stesso sviamento di funzione. Tanto più che, sotto quest'ultimo profilo, in violazione anche della L. n. 241/1990, l'Amministrazione non si neppure premurata di riscontrare i chiarimenti offerti al riguardo dal difensore della Sig.ra Gallitelli con comunicazione del 10 aprile 2018.

* * *

Tanto premesso, tutte le graduatorie di cui sopra sono inficiate, in via derivata, dai medesimi profili di illegittimità che viziano il bando.

Si riproducono, quindi, i motivi del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti, a valere quali mezzi di gravame delle contestate graduatorie, che si richiamano nel prosieguo del presente atto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CALOGERO GIULIO il 6\7\2018 :

Orbene, i ricorrenti sono tutti docenti laureati, privi di abilitazione, che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso (su supporto cartaceo, racc. a.r.,

anziché in via telematica, in ragione di quanto in precedenza precisato), corrispondendo i relativi diritti di segreteria.

Nell'epigrafe del ricorso si è riportato per ciascun istante:

- titolo di studio posseduto;
- anno accademico di conseguimento del titolo;
- classe di concorso per la quale è stata presentata domanda di partecipazione al concorso ed alla quale si ha diritto di accedere, in virtù del titolo di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'allegato A, D.P.R. n. 19/2016 (regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998);.
- Regione per la quale è stato chiesto di partecipare al concorso.

Sennonché, in forza delle clausole del bando di cui sopra gli istanti non possono partecipare alla procedura concorsuale.

L'esclusione dei ricorrenti è, tuttavia, profondamente illegittima e ingiusta ed è stata pertanto impugnata con il ricorso in epigrafe.

Nelle more del giudizio sono state pubblicate le graduatorie del concorso.

Tali graduatorie sono state impugnate con il II e il III atto di motivi aggiunti, ognuna per quanto d'interesse per ciascun ricorrente in ragione della classe di concorso e della regione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione.

Tale impugnazione viene confermata e ribadita con il presente IV atto di motivi aggiunti.

L'impugnazione viene estesa, per mero scrupolo difensivo posto che non necessitano di impugnazione per difetto d'interesse, anche alle graduatorie di merito rettificate per effetto dell'inserimento con riserva dei ricorrenti che, a seguito delle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato (n. 1046/2017 e n. 2052/2017, hanno sostenuto le prove suppletive.

* * *

In tal senso, peraltro, la ricorrente GALLITELLI Annamaria Maddalena ha

sostenuto le prove suppletive per le classi di concorso A018 - Filosofia e Scienze umane e A019 – Filosofia e Storia, Regione Basilicata, superandole brillantemente.

Sennonché l'USR Campania, responsabile dello svolgimento della procedura concorsuale per i posti di pertinenza della Regione Basilicata, ha approvato in data 5 marzo 2018 le corrispondenti graduatorie rettificate, senza includervi la ricorrente in parola.

A fronte della richiesta di chiarimenti, la USR della Campania ha rappresentato quanto segue, con comunicazione del 9 aprile 2018:

“USR CAMPANIA – UFFICIO VI

Alla Prof.ssa Gallitelli Annamaria

La S.V. è stata ammessa alle prove con l'ordinanza CdS 1046/2017 così come modificata dall'ordinanza CdS n. 2052/2017 che recita:

"Vista l'istanza depositata il 27 marzo 2017 con cui si richiede l'ammissione alle prove suppletive in favore di tutti gli appellanti indicati nell'epigrafe dell' appello che avevano proposto domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per le classi di concorso per le quali non risultavano attivati percorsi abilitanti ordinari, intendendosi per tali:

1) non solo le classi di concorso A10 - A23 - A53 - A55 -A56 -AB5 -AB24 -B02 - C240 già indicate nella l'ordinanza di questa Sezione n.1046 del 13/03/2017;

2) ma anche le classi di concorso A446 -AA24 -AA25 - AB25 - AB56 -AC24 - AC25 - AD07 -AD08 - AD24 - AD25 - AG56 - AJ55 - AK56 - B16 - B22 - B24 - B25, per le quali non risultano parimenti attivati percorsi abilitanti ordinari;

3) nonché le classi di concorso per le quali più in generale non sono stati attivati percorsi abilitanti ordinari, quali del resto specificati nel diario delle prove suppletive.

Considerato che sussistono allo stato i presupposti per la conferma dell'accoglimento dell'istanza di ammissione con riserva, con le precisazioni indicate in dispositivo, tenuto conto della immediatezza della gravità ed irreparabilità del danno, almeno sino alla data dell'11 maggio 2017 di trattazione in

camera di consiglio dell'istanza medesima;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, conferma l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove dei concorsi di cui trattasi anche per le classi indicate in motivazione».

Ritenuto che tale decreto monocratico va condiviso nei suoi contenuti;

Considerato che tale ammissione con riserva – in base ai principi generali sulla tutela cautelare nel processo amministrativo - consente esclusivamente la partecipazione alle prove di esame, mentre si deve intendere preclusa l'assunzione o la stipula di contratti di lavoro fino alla definizione del merito della controversia"

Le CLC A18 e A19, per le quali ha partecipato, non sono nell'elenco del CdS e comunque il dispositivo dice che l'ordinanza è valida solo ai fini dello svolgimento della prova.".

Orbene, la nota di cui sopra e il presupposto mancato inserimento nelle graduatorie in oggetto sono illegittimi e ingiusti perché in contrasto con il giudicato cautelare di cui alle pronunzie del Consiglio di Stato.

L'amministrazione sostiene in buona sostanza

- che la ricorrente Gallitelli è stata ammessa alle prove con ordinanza Consiglio Di Stato n.1046/2017 cosi come modificata dall'ordinanza Consiglio di Stato n. 2052/2017;
- che le classi di concorso per le quali ha partecipato (A018 e A019) non sarebbero, tuttavia incluse "nell'elenco del Consiglio di Stato e comunque il dispositivo dice che l'ordinanza è valida solo ai fini dello svolgimento della prova ".

Sennonché, l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2052/2017 fa espresso riferimento, ai fini dell'ammissione alle prove suppletive, alle classi di concorso quali specificate nel diario delle prove suppletive medesime. Il diario prodotto in giudizio, richiamava espressamente in calce le classi di concorso A18 e A19.

Pertanto, non si possono nutrire dubbi che la Prof.ssa Gallitelli avesse titolo a partecipare, come in effetti ha partecipato, alle prove suppletive in parola.

Quanto alla questione dell'inserimento in graduatoria, va sottolineato come la partecipazione alle prove suppletive comporti de plano l'inserimento, seppure con riserva nelle graduatorie di merito, ancorché tale inserimento, fintantoché non sopraggiunga la sentenza di merito, non sia utile ai fini della stipulazione del contratto di lavoro.

E così si sono comportati tutti gli uffici scolastici regionali.

Patente pertanto è la violazione delle norme e dei principi in materia cautelare, così come l'eccesso di potere sotto il profilo della falsità dei presupposti, dell'omessa istruttoria, della disparità di trattamento e dello stesso sviamento di funzione. Tanto più che, sotto quest'ultimo profilo, in violazione anche della L. n. 241/1990, l'Amministrazione non si neppure premurata di riscontrare i chiarimenti offerti al riguardo dal difensore della Sig.ra Gallitelli con comunicazione del 10 aprile 2018.

* * *

Tanto premesso, tutte le graduatorie di cui sopra sono inficiate, in via derivata, dai medesimi profili di illegittimità che viziano il bando.

Si riproducono, quindi, i motivi del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti, a valere quali mezzi di gravame delle contestate graduatorie, che si richiamano nel prosieguo del presente atto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CALOGERO GIULIO il 2\11\2018 :

MOTIVO AGGIUNTO

Con le ordinanze del Consiglio di Stato n. 1046 e n. 2052 del 2017 i ricorrenti sono stati ammessi con riserva a partecipare alle prove suppletive per le classi di concorso ivi richiamate

Tutti i ricorrenti che hanno sostenuto e superato le prove suppletive nella generalità dei casi sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie di merito rettificate.

Sennonché, risulterebbe che taluni uffici scolastici regionali (USR Toscana, USR Campania, ad esempio) avrebbero inteso le ordinanze cautelari di cui sopra nel senso che l'ingresso nelle graduatorie di merito sarebbe condizionato all'esito

positivo del ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, non precisando le stesse che al superamento delle prove discenderebbe l'inseriment

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:
- che, impregiudicato l’esito del giudizio, appare opportuno disporre sin d’ora l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale del predetto concorso che potrebbero risultare pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso;
- che, ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le seguenti modalità:
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. dal quale risulti:
1. - l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. - gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. - l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nelle graduatorie;
5. - l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla udienza pubblica del 16 giugno 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Raffaele Tuccillo	**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO